

dalla 3ª pagina

al giudice motivi di giustizia sostanziale, che possano ispirare, di fatto, un vero e proprio giudizio di equità.

Una volta terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a **precisare le conclusioni**. Precipare le conclusioni significa specificare quale è il provvedimento che si domanda al giudice. Per l'amministrazione si potrà chiedere al giudice di dichiarare irricevibile, inammissibile, infondato il ricorso. E' in questa fase che occorre accompagnare la richiesta di rigetto dell'opposizione con la richiesta esplicita di determinazione della sanzione da applicare tra il minimo ed il massimo in modo da evitare una prassi dei giudici di pace volta a disattendere quello che era ed è un obbligo di legge ben preciso, nonché di condanna alle eventuali spese che l'amministrazione abbia effettivamente sostenuto per la resistenza in giudizio. Ciò vale in principal modo per quei comuni che non dispongono di personale che si occupa di tale contenzioso. Va da sé che, nel caso in cui la controparte ha fatto ricorso ad un avvocato, occorre evitare condanna alle spese anche insistendo per la semplice compensazione.

Una volta precisate le conclusioni il giudice invita alla **discussione** della causa, cioè invita le parti a spiegare le loro ragioni ed, in particolare, del perché deve essere accolta la loro richiesta.

Subito dopo la discussione, nella stessa udienza il giudice **pronuncia la sentenza mediante la lettura del dispositivo**. (Il dispositivo è la parte della sentenza che precede la data e la sottoscrizione della stessa: enuncia il disposto contenuto nella sentenza, cioè il provvedimento concreto adottato dal giudice). La rapidità del procedimento dinanzi al Giudice di pace fa sì il giudice stesso possa leggere in udienza oltre al dispositivo, anche la motivazione (ma di fatto questo non avviene quasi mai) che è subito dopo depositata in cancelleria. E' il caso di precisare che il **giudizio** in materia di opposizione a verbale elevato per violazione al Codice della Strada, in virtù del rinvio alla legge n.689/1981, si svolge **secondo diritto** e non secondo equità per cui i giudici di pace devono sempre congruamente motivare le loro sentenze senza potersi ancorare ad argomenti di giustizia sostanziale (caso concreto).

Con la **sentenza** il giudice può:

□ **rigettare** l'opposizione ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento;

□ **accogliere** l'opposizione annullando in tutto o in parte il verbale;

□ **accogliere** l'opposizione modificando il verbale anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta;

□ **accogliere** l'opposizione se non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

Un ultimo cenno va fatto alla gestione del verbale nella fase successiva alla pronuncia della sentenza.

Nulla quaestio in caso di **accoglimento** dell'opposizione: l'ufficio prenderà atto della sentenza per cui non procederà oltre nella sua pretesa sanzionatoria archiviando il verbale a meno di volere impugnare la sentenza in cassazione per motivi attinenti la sentenza in sé (vizi del giudizio, degli atti procedurali, errori *in iudicando*, ecc.).

Nel caso di **rigetto** dell'opposizione, occorre precisare che il titolo esecutivo, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, è costituito dal verbale impugnato a norma dell'art.203 del Codice della Strada e non dalla sentenza di rigetto. Questo comporta che l'esecuzione potrà essere condotta secondo la procedura consueta del ruolo esattoriale e non secondo le norme del processo di esecuzione.

Massimo Mastrosimone

Segretario Prov.le Silpol - CL

Dalla Sicilia un'occasione di crescita per tutta la Polizia Locale d'Italia

La Giunta regionale di Governo della Sicilia, giorno 7 aprile u.s., ha deliberato l'approvazione del DDL di riforma della Legge Regionale 1 agosto 1990 n°17 che detta nuove disposizioni in materia di Polizia Locale Municipale e Provinciale nel territorio della Regione.

Il DDL n° 857, presentato all'ARS dal Governo Cuffaro il giorno 28 aprile, stabilisce che sia il Presidente della Regione a coordinare le politiche integrate per le funzioni di Polizia Locale e per la Sicurezza, promuovendo e stipulando accordi con

l'amministrazione centrale statale per la collaborazione e la cooperazione tra le Forze di Polizia Nazionale e la Polizia Locale.

L'iter del varo del Disegno di Legge ha avuto inizio il 10 giugno 2003, allorché il SILPOL, in occasione dell'incontro con il Governatore della Sicilia, presentò ufficialmente una piattaforma di riforma della Legge Regionale 17/90 in materia di Polizia Locale.

In quella sede furono recepite le istanze provenienti dalle migliaia di lavoratori della Polizia Locale Siciliana, fatte proprie e rappresentate dal SILPOL, circa il giusto riconoscimento dello status di lavoratori impegnati al raggiungimento dell'ordine e della sicurezza sul territorio, di dignità pari a quella delle Forze di Polizia dello Stato.

A tale scopo fu istituito immediatamente un tavolo di lavoro composto da Dirigenti della Presidenza della Regione e da dirigenti regionali del SILPOL; il lavoro congiunto di studio e confronto svolto in questi mesi dalle due parti, sottoposto a verifica periodica dal Governo stesso, ha prodotto la stesura dell'ottimo DDL. Senza tema di smentita, possiamo affermare che l'attuale Disegno di Legge, fortemente voluto dal SILPOL, è una pietra miliare per la storia della Polizia Locale siciliana ed offre una speranza di crescita a tutta la Polizia Locale italiana; questo DDL rappresenta non il restauro di ciò che c'era, ma "l'invenzione" di qualcosa di nuovo che permette la realizzazione di un sogno.

La nuova P.L. siciliana, così come ridisegnata, oltre a fornire certezze alla categoria ed a tutti i cittadini siciliani, esalta il ruolo dei Sindaci nella garanzia della convivenza civile delle comunità locali.

I Sindaci, infatti, per raggiungere tali obiettivi ad essi demandati avranno a disposizione una P.L. formata, organizzata, attrezzata e motivata: tutti elementi che concorrono a garantire efficienza.

Noi del SILPOL siamo fieri di aver contribuito alla stesura di un articolato normativo di perfetta armonizzazione tra le competenze dello Stato, della Regione e degli Locali, nel rispetto ossequioso dei principi costituzionali della sussidiarietà ed adeguatezza.

Esempio dottrinale di una logica federalista reale e non elettorale o fittizia, come quella sbandierata da tutti gli schieramenti partitici o come quella che costituisce il substrato della cultura restauratrice delle confederazioni sindacali triplicine.

Coloro i quali utilizzano artatamente il luogo comune della nascita di un Nuovo Corpo di Polizia Regionale lo fanno in mala fede, nel tentativo deplorabile di speculazioni politiche o nel tentativo maldestro di celare la loro imbarazzante assenza ed il loro

assordante silenzio.

A tal riguardo registriamo il "p in occhie sc o" si le n z i o de i comunicati ufficiali di GCIL-CISL-UIL.

A titolo esemplificativo si elencano alcune garanzie contenute nel DDL: **reclutamento** tramite corso-concorso unico regionale per titoli ed esami; **corso di formazione professionale** della durata semestrale propedeutico per l'immissione in ruolo; **indennità di Polizia Locale** (circa 500 Euro mensili pensabili) quale riconoscimento di compiti e funzioni finalizzati alla sicurezza dei cittadini, in modo da contribuire all'innalzamento dello standard qualitativo della vita nelle nostre città; **estensione delle competenze** dei singoli operatori della P.L. su tutto il territorio regionale al fine di migliorare l'efficacia di tutte le attività operative attuate dalla P.L.; istituzione del **Fondo Unico Regionale per la Previdenza e l'Assistenza**, riconoscendo così un diritto, negato per 12 lunghi anni, a tutti i lavoratori della P.L. siciliana; **centralità della Regione** per la stipula di accordi con l'Amministrazione centrale dello Stato che ci porterà al superamento delle problematiche connesse ai collegamenti con le varie banche dati nazionali, agli impianti radiotrasmettenti, al conseguimento delle patenti di servizio, ad un rapporto paritario di interscambio di notizie ed informazioni con le altre Forze di Polizia; **certezza che la P.L. siamo noi**; certezza che gli **istituti di vigilanza privata** non saranno immessi nel circuito della sicurezza integrata; certezza che sc ompa rirà la ig no mi ni os a di ffe ren z i a z i o n e tra **Corpi e Servizi**; **obbligatorietà per tutte le Provincie** di dotarsi di un Corpo di P.L. ecc...

NEL NOSTRO SITO WWW.SILPOL.IT E' POSSIBILE CONSULTARE IL TESTO INTEGRALE DEL DDL N°857.

Questo è un Disegno di Legge audace che innova profondamente, migliorandolo, il ruolo delle Polizie Locali nel circuito della sicurezza, garantisce giusta dignità ai lavoratori della P.L. e rappresenta una linea guida per il Legislatore nazionale che dovrà tenere conto degli orientamenti in esso contenuti.

A nome del Silpol/Sicilia si esprime un pubblico e sincero ringraziamento, per aver mantenuto fede agli impegni assunti, al Governatore della Sicilia On. Toto' Cuffaro ed a tutti i componenti della Giunta Regionale Siciliana.

Giuseppe Stefio

Segretario Reg.le Silpol - Sicilia